

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 100156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Transavia - Assicurazione Annullamento, Bagaglio & Inconvenienti di Viaggio

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche e limitazioni della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multirischi a copertura di un viaggio connesso ad un volo Transavia, effettuato dall'Assicurato a scopo turistico, entro la durata massima di 31 giorni. La polizza è dedicata esclusivamente a persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Im porto della penale per modifica o annullamento del volo e interruzione anticipata del viaggio che la compagnia aerea addebiterà all'Assicurato, ai suoi familiari e ai compagni di viaggio, purché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio, nei casi indicati in polizza
- ✓ Mancata partenza per ritardato arrivo all'aeroporto a seguito di cattive condizioni atmosferiche o guasti ai trasporti pubblici o danneggiamento del veicolo utilizzato per raggiungere l'aeroporto, ritardo (superiore ad 1 ora) dovuto ad ingorgo stradale imprevisto
- ✓ Ritardo del volo (oltre 6 ore), causato da condizioni meteorologiche ostanti
- ✓ Danni materiali al bagaglio e agli effetti personali in caso di furto, rapina, scippo, perdita, smarrimento e danneggiamento
- ✓ Rimborso delle spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette o abbigliamento strettamente necessario in caso di ritardata (oltre 12 ore) consegna del bagaglio
- ✓ Indennizzo in caso di smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente derivante da, relativo a o in ogni modo collegato al COVID-19 o sue diffusioni
- ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto o una limitazione emessi da una Autorità pubblica competente al momento della partenza
- ✗ Viaggi per motivi di studio, lavoro, tirocinio e viaggi finalizzati ad un soggiorno "au-pair"
- ✗ Eventi derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura
- ✗ Sinistri derivanti da malattie che siano l'espressione di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato. Tale esclusione non è valevole per le garanzie (se presenti) "Evacuazione, trasferimento e rimpatrio sanitario", "Rimpatrio della salma, spese di cremazione/inumazione e costi di viaggio per i familiari", "Costi di viaggio dei familiari in caso di pericolo di vita dell'Assicurato", "Costi di ricerca e soccorso"
- ✗ Sinistri derivanti da infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della polizza e da eventi non oggettivamente documentabili
- ✗ Negoziazioni di visti consolari
- ✗ Sinistri derivanti da rischiosa attività lavorativa manuale e/o attività svolte in mare aperto

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! Le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili a condizione che siano iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato e i relativi nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione
- ! La copertura assicurativa deve essere stipulata da maggiorenni contestualmente all'acquisto del volo o al più tardi entro 07 giorni da tale data ed in ogni caso non oltre il primo check-in.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le destinazioni assicurabili sono Europa e Mondo. La destinazione assicurata è indicata nel Certificato di Assicurazione
- ✓ La copertura non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi o territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba, Crimea



Che obblighi ho?

- Dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare il sinistro all'Assicuratore il prima possibile, e comunque entro 30 giorni dal rientro, nelle modalità previste in polizza per ogni singola garanzia, mettendo a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro
- In caso di sinistro relativo alla garanzia Modifica/Annullamento del volo ed Interruzione di viaggio, darne avviso al vettore e/o al tour operator e successivamente denunciarlo all'Assicuratore entro 72 ore da quando la causa della rinuncia al viaggio si è verificata, e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso, fornendo tutta la documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro
- In caso di sinistro relativo alle garanzie Smarrimento o Furto del denaro personale o dei documenti di viaggio e Sport invernali, denunciarlo immediatamente al Dipartimento di Polizia locale
- Se per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio assicurativo deve essere pagato per intero mediante carta di credito all'acquisto della presente polizza tramite Transavia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia modifica/annullamento del viaggio decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza ed è operante fino alla fruizione del primo servizio ovvero al momento del primo check-in.

La garanzia interruzione di viaggio decorre dal momento del primo check-in del volo di andata e termina al momento del check-in del volo anticipato di ritorno.

Le altre garanzie operano dal momento dell'inizio del viaggio e restano operative fino al termine del viaggio stesso così com'è indicato nel Certificato di Assicurazione, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di disdetta.

L'Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere al Servizio Clienti Transavia al seguente recapito: +39.02.27095.478, al costo previsto dal piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.

Assicurazione Viaggi

CHUBB

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Transavia – Assicurazione Annullamento, Bagaglio & Inconvenienti di Viaggio

DIP Aggiuntivo realizzato in data: giugno 2020. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza comprende tra gli Infortuni:

- ✓ A sfissia meccanica, compreso l'annegamento
- ✓ Assideramento o congelamento
- ✓ Colpi di sole o di calore
- ✓ Lesioni da sforzo
- ✓ Ernie traumatiche e da sforzo, incluse le ernie discali
- ✓ Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza
- ✓ Avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere
- ✓ Infezioni, incluse quelle tetaniche, conseguenti ad infortunio risarcibile ai sensi di polizza
- ✓ Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanza caustiche o corrosive
- ✓ Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza

L'Im presa risarcisce i danni fino ai massimali di seguito indicati:

| Sezione | Garanzie | Massimali per Assicurato e per evento (€) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ANNULLAMENTO | Modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio | Vedi la voce "Valore del viaggio assicurato" |
| INCONVENIENTI DI VIAGGIO & BAGAGLIO | Mancata partenza | € 250 |
| | Ritardo del volo <i>(massimale per 6 ore di ritardo/massimale complessivo)</i> | € 50 / € 250 |
| | Protezione bagaglio in caso di smarrimento, danneggiamento o furto | € 2.000 |
| | Protezione bagaglio <i>(sottolimito per articolo)</i> | € 150 |
| | Ritardata consegna del bagaglio <i>(oltre 12h di ritardo)</i> | € 150 |
| | Smarrimento o furto dei documenti di viaggio | € 500 |
| | Smarrimento o furto del denaro personale | € 250 |



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- ✗ Sinistri derivanti da situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di potere
- ✗ Sinistri derivanti da atti di terrorismo, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico
- ✗ Sinistri derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti
- ✗ Sinistri derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale
- ✗ Sinistri derivanti da tumulti, sommosse civili
- ✗ Sinistri derivanti da scioperi ed agitazioni di lavoratori non note all'Assicurato al momento in cui si intraprende il viaggio
- ✗ Sinistri derivanti da patologie riconducibili ad epidemia aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile
- ✗ Sinistri derivanti da quarantene
- ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali
- ✗ Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici
- ✗ Incidenti, danni, perdite o costi che potevano ragionevolmente essere previsti prima di intraprendere il viaggio
- ✗ Sinistri derivanti da atti di temerarietà
- ✗ Sinistri derivanti da atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo
- ✗ Sinistri derivanti da guida non autorizzata/senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore
- ✗ Sinistri derivanti da guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di guida superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato
- ✗ Sinistri derivanti da navigazione a vela in solitaria o con imbarcazioni non adatte o non equipaggiate per l'utilizzo in mare
- ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di sport aerei e dell'area in genere, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta

- ✗ Sinistri derivanti dalla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore, salvo le stesse abbiano carattere ricreativo
- ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di sport invernali, salvo il caso in cui il prodotto acquistato sia comprensivo della garanzia Sport Invernali ed il relativo premio sia stato pagato dal Contraente
- ✗ Sinistri derivanti da escursioni in montagna, salvo laddove si svolgano su strade e siti che sono accessibili, anche senza difficoltà, ad escursioni non esperti
- ✗ Conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti
- ✗ Falsa dichiarazione
- ✗ Sinistri derivanti da dolo o colpa dell'Assicurato
- ✗ Tentato suicidio o suicidio

Relativamente alla garanzia Modifica/Annullamento del volo ed Interruzione di volo sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della polizza
- ✗ Interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla stessa oltre la ventiseiesima settimana di gestazione
- ✗ Casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore e anche direttamente all'Impresa la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro 72 ore dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio
- ✗ Furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio
- ✗ Fallimento del vettore, del tour operator e dell'organizzatore del viaggio
- ✗ Tasse di imbarco, visti
- ✗ Casi di chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa

Relativamente alla garanzia Mancata partenza sono inoltre escluse tutte le cause note all'Assicurato o per la quali sia stata resa pubblica notizia.

Relativamente alla garanzia Ritardo del volo sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Casi in cui l'Assicurato non abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dal vettore e nei tempi da esso stabiliti
- ✗ Casi in cui l'Assicurato non abbia ottenuto dal vettore una dichiarazione scritta certificante il ritardo verificatosi

Relativamente alla garanzia Protezione del bagaglio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi
- ✗ Denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida
- ✗ Tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave)
- ✗ Danni causati dalla normale usura o dal normale utilizzo, normali difetti, deterioramento qualitativo e lenta esposizione agli agenti atmosferici
- ✗ Danni che consistono in graffi, ammaccature, macchie ed altre deturpazioni, salvo laddove, a seguito di ciò, l'oggetto danneggiato diventi inadatto all'utilizzo cui è destinato
- ✗ Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo
- ✗ Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio
- ✗ Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave
- ✗ Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno
- ✗ Caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7
- ✗ Accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili)
- ✗ Furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni
- ✗ Danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Relativamente alla garanzia Ritardata consegna del bagaglio sono in oltre escluse tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.</p> <p>Relativamente alla garanzia Smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio sono in oltre esclusi i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Caso in cui il denaro sia stato trasportato tramite nave, treno o aereo non all'interno del bagaglio a mano ✗ Caso in cui il denaro sia stato lasciato incustodito in una tenda, incluse tende anche di grandi dimensioni, di caravan o camper ✗ Caso in cui il denaro sia stato lasciato incustodito in un rimorchio/rimorchio bagagli, camper pieghevole, caravan, veicolo a motore o nave ✗ Caso di perdita causata da variazione dei tassi monetari o dei tassi di cambio e svalutazione di valute |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali
- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni o garanzie, l'Impresa non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione
- ! Relativamente alla garanzia Modifica/Annullamento del volo non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - Fornire all'Impresa ogni informazione e documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro ed ogni altra informazione e/o documentazione indicata in polizza - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia |
| | Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa. |
| | Gestione da parte di altre imprese: A seconda della tipologia di evento o della complessità del sinistro, la relativa pratica potrà essere gestita o direttamente dall'Impresa o da Società terze regolarmente incaricate dall'Impresa. |
| | Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. |
| Dichiarazione inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. |
| Obblighi dell'Impresa | La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato. |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premio | <ul style="list-style-type: none"> - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate |
| Rimborso | - In caso di recesso sarà restituito il premio di polizza, al netto delle imposte dovute se già corrisposte da parte dell'Impresa, senza l'applicazione di alcuna penale |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata | - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| | - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale. |
| Sospensione | La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Da n ni. |
| Risoluzione | La polizza non prevede casi, oltre il diritto di recesso, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti ad un viaggio di sola andata che abbia origine in Italia e che venga effettuato per il tramite di un volo prenotato con Transavia.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 44%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All'Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
| All'IVASS | Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en . |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle | In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. |

| | |
|---------------------|--|
| controversie | |
|---------------------|--|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Annullamento, Bagaglio & Inconvenienti in Viaggio

Convenzione n° ITBOTY03341_TRS004

Contratto di Assicurazione

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla
Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Parla con noi

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richiedere le prestazioni di Assistenza e per assistenza medica d'urgenza | Chubb ASSISTANCE +39.02.27095.478 Centrale Operativa 24 ore su 24 |
| Ricevere informazioni sulle garanzie prestate o su com e esercitare il diritto di recesso | SERVIZIO CLIENTI Chubb +39.02.27095.478 <i>(Lunedì-Venerdì 9:00-17:00, esclusi i festivi)</i> posta elettronica all'indirizzo email: servizioclienti.chubb@chubb.com . |
| Esercitare il diritto di recesso o risolvere il contratto | SERVIZIO CLIENTI TRANSAVIA +39.02.27095.478 |
| Denunciare Sinistri | UFFICIO SINISTRI Chubb posta elettronica all'indirizzo email: chubb.denunce@chubb.com ; lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE. – Via Fabio Filzi, n. 29 – 20124 Milano; fax: 02.27095.447. |
| In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro | UFFICIO SINISTRI Chubb +39.02.27095.478 <i>(Lunedì-Giovedì 9:00-17:00 – Venerdì 9:00-13:00, esclusi i festivi)</i> |
| Reclami sul contratto o sulla gestione dei Sinistri | <i>in forma scritta:</i> Chubb European Group SE – Ufficio Reclami – Via Fabio Filzi, 29, 20124 Milano; Fax : 02.27095.430; Mail: ufficio.reclami@chubb.com . |

Le informazioni contenute in questo documento vengono aggiornate ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, con unque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data della pubblicazione iniziale dei documenti che è riportata nella pagina di copertina.

INDICE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Parla con noi | 1 |
| Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA | 4 |
| Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | 9 |
| Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 9 |
| Art. 2) Modalità di comunicazione all'Assicurato della documentazione contrattuale | 9 |
| Art. 3) Criteri di stipula dell'assicurazione | 9 |
| Art. 4) Pagamento del Premio | 9 |
| Art. 5) Effetto e durata del Contratto | 9 |
| Art. 6) Diritto di recesso | 10 |
| Art. 7) Altre assicurazioni | 10 |
| Art. 8) Diritto di rivalsa | 10 |
| Art. 9) Foro competente | 10 |
| Art. 10) Oneri fiscali | 10 |
| Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge | 10 |
| Art. 12) Termini di prescrizione | 10 |
| Art. 13) Ambito di operatività | 11 |
| Art. 14) Persone assicurabili | 11 |
| Art. 15) Infortuni coperti dalla Polizza | 11 |
| A. Premessa | 11 |
| B. Malore | 11 |
| C. Rischio guerra | 11 |
| Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi | 12 |
| PRESTAZIONI ASSICURATE | 12 |
| Art. 16) Garanzia modifica / annullamento del volo e interruzione di viaggio | 12 |
| Art. 17) Garanzia mancata partenza | 13 |
| MASSIMALE | 14 |
| CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ | 14 |
| Art. 18) Garanzia ritardo del volo | 14 |
| MASSIMALE | 14 |
| CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ | 14 |
| Art. 19) Garanzia protezione del bagaglio | 14 |
| MASSIMALE | 14 |
| CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ | 15 |
| Art. 20) Garanzia ritardata consegna del bagaglio | 15 |
| MASSIMALE | 15 |
| CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ | 15 |
| Art. 21) Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio | 15 |
| MASSIMALE | 15 |
| CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ | 15 |
| SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI | 16 |
| Art. 28) Persone non assicurabili e limiti d'età | 16 |
| Art. 29) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni | 16 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 30) Esclusioni specifiche | 17 |
| Garanzia modifica /annullamento del volo e interruzione di viaggio | 17 |
| Garanzia mancata partenza | 18 |
| Garanzia ritardo del volo | 18 |
| Garanzia protezione del bagaglio | 18 |
| Garanzia ritardata consegna del bagaglio | 18 |
| Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio | 18 |
| Art. 31) Limiti di sottoscrizione | 18 |
| Art. 32) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro | 19 |
| Art. 33) Esclusione di compensazioni alternative | 19 |
| SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO | 19 |
| Art. 32) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro | 19 |
| Art. 33) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro | 20 |
| Denuncia del Sinistro garanzia modifica /annullamento del volo e interruzione di viaggio | 20 |
| Denuncia del Sinistro - Garanzia mancata partenza | 20 |
| Denuncia del Sinistro - Garanzia ritardo del volo | 20 |
| Denuncia del Sinistro - Protezione del bagaglio | 20 |
| Denuncia del Sinistro - Ritardata consegna del bagaglio | 20 |
| Denuncia del Sinistro - Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio | 21 |
| Art. 34) Onere della prova | 21 |
| Art. 35) Controversie | 21 |
| Art. 36) Pagamento dell'Indennizzo | 21 |
| Informazioni Sul Trattamento dei Dati Personali | 22 |
| I Nostri Contatti | 23 |

Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Accessori per auto e veicoli a motore: portapacchi, portabagagli sul tettuccio, porta-biciclette, attrezzi per biciclette e veicoli a motore, catene da neve, apparecchiature audio/per la trasmissione per auto (integrate o meno) dotate unicamente di connessione a batteria, musicassette e CD presenti nel veicolo, nonché parti di ricambio (limitatamente a: cinghie a serpentina, candele, cavi candele, calotta dello spinterogeno, ruttori e lampadine).

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione Assistenza: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui quest'ultimo venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assicurazione Infortuni: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.

Assistenza: l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato tramite la Centrale Operativa e fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

B

Bagaglio: gli oggetti che l'Assicurato porta con sé per uso personale e che, nel corso del periodo di validità del contratto, sono stati spediti a destinazione prima o dopo la partenza, nonché i beni che l'Assicurato acquista durante il viaggio.

In aggiunta a quanto indicato nelle esclusioni specifiche, non sono considerati come facenti parte del bagaglio:

a titoli di qualunque natura, manoscritti, software per computer, appunti e bozze;

b collezioni (come ad esempio di francobolli e monete);

c attrezzi;

d oggetti d'utilizzo professionale o aziendale;

e oggetti d'antiquariato o di valore artistico;

f animali;

g imbarcazioni, velivoli (inclusi alianti e attrezzature per il volo), veicoli a motore (inclusi motorini), camper e altri veicoli, nonché accessori e pezzi di ricambio degli stessi (incluse tende).

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Assicuratore, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall'Assicuratore ed intestato al Contraente, che prova la copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato, risulta con questi regolarmente iscritto nel medesimo viaggio e sia anch'egli assicurato, così come risultante dal relativo Certificato di Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto.

Conviventi: individui maggiorenni domiciliati e/o residenti nella medesima abitazione così come risultante da stato di famiglia e/o certificato anagrafico.

Coppia: il nucleo composto da marito e moglie oppure da due individui maggiorenni conviventi così come risultante da stato di famiglia.

Corredi fotocineottici: gli strumenti accessori alle apparecchiature fotografiche, video ed audio.

D

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio a seguito di collisione, urto o rottura.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Data di acquisto della polizza: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione.

Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Documenti di viaggio: passaporto, biglietti di volo, voucher, patenti di guida, visti, documenti identificativi e permessi turistici.

Domicilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Estero: qualunque territorio o Paese al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Europa: i Paesi dell'Europa geografica (compresa l'Italia) e i seguenti Paesi, Azzorre, Canarie, Madeira, Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia.

F

Famiglia: il marito e la moglie (nonché i partner maggiorenni conviventi così come risultante da stato di famiglia) insieme ai loro figli di età inferiore a 27 anni legalmente a loro carico inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati. Si intendono altresì ricompresi nella definizione di "Famiglia" il singolo genitore insieme ai propri figli di età inferiore a 27 anni legalmente a carico di questi, inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risulta superiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La Franchigia si dice "Assoluta" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La Franchigia si dice invece "Relativa" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della Franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna Franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

G

Giorno di Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.

Gruppo: i viaggiatori di cui almeno uno maggiorenne, non rientranti nella definizione di "Coppia" e "Famiglia", iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione. Il gruppo può essere composto da un minimo di due ad un massimo di nove persone.

Guasto meccanico: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati guasti: rottura o foratura di pneumatici, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Invalità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

L

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato stesso.

Malattia preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza non note all'Assicurato prima della stipula della polizza.

Malattia progressiva: la malattia preesistente e nota all'Assicurato antecedentemente alla stipula della polizza.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Mondo: tutti i Paesi del Mondo ad eccezione di Cuba e dei Paesi indicati nell'articolo "Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni".

P

Penale: costi addebitati all'Assicurato dal vettore e non rimborsati in caso di modifica o annullamento del volo, incluso il prezzo del biglietto nei limiti in cui lo stesso non sia rimborsabile.

Periodo di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto riportate nella Scheda di Polizza.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l'assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Q

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. **Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.**

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto di cose consumate strappandole di mano o di dosso alla persona.

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Sottolimito: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Sport Invernali: sci, monosci, sci di fondo, snowboard, skiboard, slittino.

Strutturarecettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast, centri di benessere.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.

Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

Transavia: le società Transavia Airlines C.V. Piet Guilonardweg 15, 1117 EE Schiphol Airport, Netherlands, Company number 34035297 e Transavia France S.A.S. 3 Allée Hélène Boucher, Bât. 524, 91781 Wissous, France.

Trasporto Pubblico: veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

U

Urgenza: una alterazione ordinaria delle condizioni di benessere dell'Assicurato in conseguenza di un infortunio qualora, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, sia tuttavia necessario adottare entro breve tempo l'opportuno intervento terapeutico.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Valore commerciale: il valore del bene in funzione dei valori medi di quotazione del mercato.

Valore d'acquisto: il valore del bene al momento dell'acquisto così come certificabile dai documenti di spesa.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea che effettua il volo.

Viaggio: il viaggio di sola andata o di andata e ritorno che abbia origine in Italia, abbia una durata massima di 31 giorni e sia effettuato per il tramite di un volo prenotato con Transavia, nonché il relativo soggiorno tra le date di inizio e fine del viaggio riportate nel Certificato di Assicurazione.

Volo: volo aereo acquistato tramite Transavia.

Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Modalità di comunicazione all'Assicurato della documentazione contrattuale

Il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal Contratto di Assicurazione;
- il Contratto per la sua sottoscrizione;
- durante la vigenza del Contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su carta, comunicando la propria volontà utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo email: servizioclienti.chubb@chubb.com;
- fax al numero +39 02 27095581;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Art. 3) Criteri di stipula dell'assicurazione

La copertura assicurativa deve essere stipulata:

- da persona maggiorenne dotata di capacità di agire o da persona giuridica;
- contestualmente all'acquisto del volo o al più tardi entro 7 giorni dall'acquisto del volo ed in ogni caso non oltre il primo check-in.

La copertura assicurativa può essere acquistata:

- per singolo viaggiatore;
- per la coppia;
- per la famiglia;
- per genitore con figli;
- per un gruppo;

così come definiti nel Capitolo "Definizioni" della presente polizza.

Art. 4) Pagamento del Premio

Il Premio assicurativo è valido esclusivamente, per le persone, le garanzie assicurative, la durata, la destinazione ed il prodotto prescelti dal Contraente ed indicati nel Certificato di Assicurazione.

L'ammontare del Premio, non frazionabile, è anch'esso indicato nel Certificato di Assicurazione e sarà pagato anticipatamente tramite carta di credito.

Art. 5) Effetto e durata del Contratto

L'assicurazione ha effetto dal momento dell'inizio del viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso così come indicato nel Certificato di Assicurazione e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.

Art. 6) Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della Polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere ai recapiti indicati nella sezione "Parla con noi".

In caso di recesso sarà restituito interamente il Premio di Polizza al Contraente.

Art. 7) Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di notificare quanto sopra, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso verso gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la propria quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 8) Diritto di rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 9) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente Contratto di Assicurazione, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell'acquisto.

Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto di Assicurazione in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati attraverso i canali indicati nella sezione "Parla con Chubb".

In particolare, il Servizio Clienti è punto di contatto di ogni richiesta di informazioni e chiarimento indipendentemente dalla presenza di Sinistri, nell'ottica di agevolare e di applicare in concreto i suddetti principi di chiarezza, trasparenza e semplificazione contrattuale.

Art. 12) Termini di prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione o garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.

Sezione 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 13) Ambito di operatività

Ferme le limitazioni e le esclusioni indicate nella “Sezione 4 - Delimitazioni della copertura ed esclusioni”, le coperture assicurative della presente Polizza sono valide:

- per viaggi effettuati a solo scopo turistico;
- per viaggi di durata massima pari a 31 giorni;
- per gli Assicurati, dalle ore, dal giorno, per periodi e destinazioni indicati nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei massimali, del prodotto e delle garanzie scelte;
- se il Premio di polizza è stato pagato.

Le destinazioni assicurabili sono Europa e Mondo così come definite nella “Sezione 1 - Definizioni di Polizza” che precede.

Art. 14) Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti al viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio assicurativo.

Non è previsto un limite massimo di età assicurabile per la presente Polizza, tuttavia gli Indennizzi per alcune garanzie potrebbero essere ridotti o non dovuti in ragione dell'età dell'Assicurato. Tali riduzioni o limitazioni sono specificate nel Certificato di Assicurazione e nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi. Per determinare l'età dell'Assicurato si farà riferimento all'età che lo stesso aveva alla data di acquisto della polizza riportata sul Certificato di Assicurazione.

Le persone di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili purché iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente a un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Art. 15) Infortuni coperti dalla Polizza

A. Premessa

Oltre a quanto riportato nella definizione di Infortunio delle “Definizioni di Polizza”, si precisa che sono considerati Infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.

Sono compresi inoltre gli Infortuni subiti dall'Assicurato:

- derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni risarcibili ai termini di Polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

B. Malore

L'assicurazione comprende gli Infortuni sofferti in stato di malore o in coscienza.

C. Rischio guerra

Per le sole garanzie “Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio”, “Assistenza in viaggio” e “Garanzia infortuni in viaggio” (se acquistate ed il relativo premio sia stato pagato dal Contraente) l'assicurazione è estesa agli eventi derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle

ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi

| Sezione | Garanzie | Massimali per Assicurato e per evento (€) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ANNULLAMENTO | Modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio | Vedi la voce "Valore del viaggio assicurato" |
| INCONVENIENTI DI VIAGGIO & BAGAGLIO | Manca partenza | € 250 |
| | Ritardo del volo (massimale per 6 ore di ritardo/massimale complessivo) | € 50 / € 250 |
| | Protezione bagaglio in caso di smarrimento, danneggiamento o furto | € 2.000 |
| | Protezione bagaglio (sottolimito per articolo) | € 150 |
| | Ritardata consegna del bagaglio (oltre 12h di ritardo) | € 150 |
| | Smarrimento o furto dei documenti di viaggio | € 500 |
| | Smarrimento o furto del denaro personale | € 250 |

PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 16) Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio

L'Assicuratore, nei limiti previsti dalla presente Polizza, rimborserà l'importo della penale che il vettore addebiterà contrattualmente all'Assicurato, a fronte della modifica o annullamento del viaggio da parte di quest'ultimo, soltanto per i casi qui di seguito indicati, purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della Polizza:

- Malattia grave, Infortunio grave o morte dell'Assicurato, di un suo familiare e, purché anch'egli assicurato, di un compagno di viaggio, a condizione che l'annullamento del viaggio sia certificato come necessario dal medico. Qualora l'Assicuratore lo richieda, l'Assicurato dovrà produrre un certificato medico che attesti la gravità della Malattia o dell'Infortunio, certificato che verrà esaminato dall'Assicuratore, assieme a tutti gli elementi utili ai fini di una valutazione complessiva, per definire l'effettiva necessità dell'annullamento del viaggio o l'esistenza di una causa ragionevole di annullamento o di interruzione anticipata del viaggio.
- impossibilità di sottoporsi alle vaccinazioni necessarie per il Paese (o i Paesi) di destinazione del viaggio certificata da parere medico, laddove tale impossibilità di sottoporsi alle dovute vaccinazioni non fosse prevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
- Malattia grave imprevista, Infortunio grave o morte di uno dei membri della famiglia all'estero che avrebbe dovuto ospitare l'Assicurato, che renda pertanto impossibile accogliere l'Assicurato;
- gravi Danni all'alloggio prenotato per le vacanze dell'Assicurato, tali da comportare l'annullamento del viaggio pianificato, posto che l'Assicurato possa dimostrare che non sia disponibile, ad un prezzo simile, nessuna alternativa equivalente di alloggio;
- Danni gravi a beni del patrimonio dell'Assicurato o del suo datore di lavoro tali da richiedere urgentemente la presenza dell'Assicurato stesso e tali da comportare dunque l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- involontaria disoccupazione dell'Assicurato a seguito di totale o parziale chiusura della società presso la quale lo stesso lavorava;

- g. accettazione di un lavoro di minimo 20 ore settimanali, per una durata minima di 1 anno o a tempo indeterminato, da parte di un Assicurato disoccupato, laddove la firma del contratto di lavoro dipenda dalla presenza dell'Assicurato presso la sede della società del datore di lavoro, durante il periodo pianificato per il viaggio;
- h. imprevista indisponibilità di una casa in affitto durante il periodo pianificato per il viaggio, per la quale l'Assicurato si sia prenotato almeno 6 mesi prima della data di prenotazione del viaggio/locazione;
- i. complicazioni durante le prime 26 settimane di gravidanza dell'Assicurato o del partner convivente dell'Assicurato, a condizione che esse vengano accertate dal medico o dallo specialista curante;
- j. necessità per l'Assicurato di ripetere durante il viaggio assicurato un esame di studi, laddove il rinvio dello stesso non sia possibile e a condizione che l'esame sia necessario per completare un programma di studi pluriennale;
- k. presentazione della richiesta di divorzio da parte dell'Assicurato o del coniuge dopo la prenotazione del viaggio.

L'Assicuratore, entro i limiti previsti in Polizza, rimborsa la penale addebitata a:

- l'Assicurato;
- i componenti della sua famiglia;
- i compagni di viaggio;

perché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento comunicato prima dell'inizio del viaggio.

L'Assicurato ha inoltre diritto all'Indennizzo qualora il viaggio o il soggiorno siano interrotti anticipatamente a causa di uno dei casi su indicati quali possibili cause di annullamento o modifica del viaggio, purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della polizza.

In questo caso l'Assicuratore indennizzerà i costi di viaggio del volo di ritorno.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata l'insorgenza della causa che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal vettore in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento resterà a carico dell'Assicurato stesso.

La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito della stessa.

EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA

Le garanzie di cui al presente articolo sono operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia modifica/annullamento del viaggio decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza ed è operante:

- per i voli di sola andata, fino alla fruizione del primo servizio ovvero al momento del primo imbarco aereo (check-in) del volo di andata;
- per i voli di andata e ritorno, fino al momento dell'imbarco aereo (check-in) del volo di ritorno.

La garanzia interruzione di viaggio decorre dal momento del primo imbarco aereo (check-in) del volo di andata e termina al momento dell'imbarco aereo (check-in) del volo anticipato di ritorno.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa la penale addebitata all'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

Art. 17) Garanzia mancata partenza

La Società, nei limiti previsti dalla presente polizza, rimborserà le spese per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio per consentire all'Assicurato di raggiungere la destinazione prevista all'**Estero** nel caso in cui, durante il viaggio di andata, l'**Assicurato** arrivi al luogo di partenza in ritardo per l'imbarco sul volo prenotato per il viaggio stesso a causa di:

- 1) cattive condizioni atmosferiche o guasti (anche a seguito di incidente) che abbiano interessato i trasporti pubblici utilizzati dall'Assicurato per raggiungere l'aeroporto. La copertura sarà valida unicamente laddove tali cause non fossero già note quando l'Assicurato intraprendeva il tragitto per raggiungere l'aeroporto;
- 2) danneggiamento, a seguito di incidente o guasto, del veicolo a motore sul quale l'Assicurato stava viaggiando per raggiungere l'aeroporto. In caso di guasto, la copertura non sarà operativa laddove il veicolo non fosse in buone condizioni meccaniche o non fosse affidabile a causa di negligenza;
- 3) ritardi superiori a un'ora dovuti a ingorgo stradale imprevisto causato da un incidente. In tal caso, l'Assicurato dovrà aver tenuto conto anche degli orari raccomandati dalla compagnia aerea per effettuare il check-in.

Laddove venga presentata una richiesta di risarcimento per un Sinistro in uno dei casi descritti al punto 1), l'Assicurato dovrà essere in grado di produrre una dichiarazione rilasciata dalla società di trasporto pubblico in cui si specificano la natura e le cause del ritardato arrivo. Nel caso dei Danni per cause di cui al punto 2), l'Assicurato dovrà essere in grado di produrre, al momento della presentazione della richiesta di risarcimento per Sinistro, una dichiarazione rilasciata dal servizio di assistenza stradale o dall'officina ove avviene la riparazione del veicolo in cui si specificano la natura del Danno o la causa del guasto. Laddove venga presentata una richiesta di risarcimento per un Sinistro di cui al punto 3), l'Assicurato dovrà essere in grado di produrre una dichiarazione rilasciata dalle autorità locali competenti nell'area dove si certifichi l'evento che abbia causato il ritardato arrivo.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, liquiderà il Sinistro applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza dei Massimali previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicate nel Certificato di Assicurazione.

Art. 18) Garanzia ritardo del volo

È previsto il rimborso, fino al Massimale risarcibile, delle spese di soggiorno aggiuntive necessarie in conseguenza di ritardi di voli per condizioni atmosferiche avverse tali da ritardare le normali operazioni del vettore di oltre 6 ore e rispetto all'orario di partenza originariamente previsto.

Tali spese non verranno rimborsate laddove sia possibile richiederne il risarcimento a terzi, quale il vettore.

MASSIMALE

L'Assicurato riceverà un rimborso pari ad € 50 per un ritardo di oltre 6 ore rispetto all'orario di partenza originariamente previsto.

In caso di ulteriore ritardo, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato € 50 per ogni 6 ore complete di ritardo, sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, liquiderà il Sinistro applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza dei Massimali previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicate nel Certificato di Assicurazione.

Art. 19) Garanzia protezione del bagaglio

Qualora l'Assicurato subisse Danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, danneggiamento del proprio bagaglio, l'Assicuratore provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il Massimale previsto in polizza.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Fermo il suddetto Massimale, è inoltre operante un sottolimito per ogni oggetto così come indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi. I corredi fotocineottici e l'apparecchiatura della quale sono accessori, sono considerati un unico oggetto (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: macchina fotografica, flash, obiettivi, batterie, borsa).

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il Danno applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicate nel Certificato di Assicurazione.

Il Danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore o dalla struttura ricettiva responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita all'Assicuratore.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

Fermo il Sottolimito per singolo articolo, i Danni sono inoltre liquidati applicando le seguenti limitazioni:

- sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i Danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzature subacquee;
- sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i Danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i Danni derivanti da:

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto dell'intero veicolo.

Art. 20) Garanzia ritardata con segna del bagaglio

L'Assicuratore rimborserà, entro i limiti previsti in Polizza, il costo dei vestiti di ricambio e degli articoli da bagno sostitutivi, purché siano stati acquistati durante il periodo di copertura, a causa dello smarrimento o del ritardato arrivo del proprio bagaglio. **Le spese sostenute per l'acquisto dei vestiti di ricambio e degli articoli da bagno essenziali verranno rimborsate unicamente se il bagaglio viene riconsegnato con un ritardo minimo di almeno 12 ore.**

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

Art. 21) Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio

In caso di smarrimento o furto dei documenti di viaggio o del denaro personale che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, l'Assicuratore, a fronte dei relativi giustificativi e del verbale di denuncia redatto presso le competenti autorità locali, prevede un Indennizzo entro i Massimali previsti in Polizza.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, indennizza l'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 28) Persone non assicurabili e limiti d'età

Non è previsto un limite massimo di età assicurabile per la presente polizza, tuttavia gli Indennizzi per alcune garanzie potrebbero essere ridotti o non dovuti in ragione dell'età dell'Assicurato. Tali riduzioni o limitazioni sono specificate nel Certificato di Assicurazione e nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi. Per determinare l'età dell'Assicurato si farà riferimento all'età che lo stesso aveva alla data di acquisto della Polizza così come riportata nel Certificato di Assicurazione. Non sono assicurabili le persone di età inferiore ai 18 anni a meno che non iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Le garanzie assicurative di seguito riportate non sono valide per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS): "Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio".

Le relative coperture assicurative cessano con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 29) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

Sono esclusi dall'assicurazione i casi in cui l'Assicurato disattende le indicazioni della Centrale Operativa.

La presente polizza non fornisce copertura e in nessun caso offrirà alcun indennizzo o risarcimento per i sinistri di ogni tipo direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a o in ogni modo collegati con il **COVID-19** (inclusa ogni mutazione o variazione dello stesso) e/o con la sua diffusione. Nella misura in cui alcun termine o condizione della polizza dovesse porsi in contrasto con la presente esclusione, quest'ultima dovrà ritenersi prevalente.

Inoltre, sono esclusi Indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, in surrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra" del Capitolo "Estensioni di copertura" che precede;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- tumulti, sommosse civili;
- scioperi e agitazioni di lavoratori non note all'Assicurato al momento in cui intraprende il viaggio;
- patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato. Tale esclusione non è valevole per le garanzie (se presenti) "Evacuazione, trasferimento e rimpatrio sanitario", "Rimpatrio della salma, spese di cremazione/inumazione e costi di viaggio per i familiari", "Costi di viaggio dei familiari in caso di pericolo di vita dell'Assicurato", "Costi di ricerca e soccorso";
- quarantene;
- viaggi per motivi di studio, lavoro, tirocinio e viaggi finalizzati ad un soggiorno "au-pair";
- viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- infortuni, danni, perdite o costi che potevano ragionevolmente essere previsti prima di intraprendere il viaggio;
- atti di temerarietà;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- navigazione a vela in solitaria o con imbarcazioni non adatte o non equipaggiate per l'utilizzo in mare;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- la pratica di sport invernali salvo il caso in cui il prodotto acquistato sia comprensivo anche della garanzia Sport invernali ed il relativo premio sia stato pagato dal Contraente;
- escursioni in montagna, salvo laddove si svolgano su strade e siti che sono accessibili, anche senza difficoltà, ad escursionisti non esperti;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- sinistri verificatisi in conseguenza di rischiosa attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto;
- negazione di visti consolari;
- falsa dichiarazione;
- dolo o colpa dell'Assicurato;
- tentativo di suicidio o suicidio.

****Avvertenza****

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Art. 30) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio

Sono inoltre esclusi:

- Infortuni, Malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della Polizza;
- interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione;
- casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore e anche direttamente alla Società la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro 72 ore dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- sinistri derivanti da cause o eventi non documentabili;
- fallimento del vettore, del tour operator o dell'organizzatore del viaggio;
- tasse di imbarco, visti;
- chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa.

Garanzia mancata partenza

Sono escluse tutte le cause note all'Assicurato o per le quali sia stata resa pubblica notizia.

Garanzia ritardo del volo

Sono esclusi i casi in cui l'Assicurato non abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dal vettore e nei tempi da esso stabiliti e nei casi in cui l'Assicurato non abbia ottenuto dal vettore una dichiarazione scritta che certifichi il ritardo verificatosi.

Garanzia protezione del bagaglio

Sono esclusi:

- lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi;
- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motociccoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
- danni causati dalla normale usura o dal normale utilizzo, normali difetti, deterioramento qualitativo e lenta esposizione agli agenti atmosferici;
- danni che consistono in graffi, ammaccature, macchie e altre deturpazioni, salvo laddove, a seguito di ciò, l'oggetto danneggiato diventi inadatto all'utilizzo cui è destinato;
- danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
- caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
- accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
- il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento.

Garanzia ritardata consegna del bagaglio

Sono escluse tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio

Sono esclusi lo smarrimento o il furto di denaro o valori, laddove l'Assicurato non adotti la dovuta diligenza. I casi che non danno diritto al risarcimento includono:

- il caso in cui il denaro sia stato trasportato tramite nave, treno o aereo non all'interno del bagaglio a mano;
- il caso in cui il denaro sia stato lasciato incustodito in una tenda, incluse tende anche di grandi dimensioni di caravan o camper;
- il caso in cui il denaro sia stato lasciato incustodito in un rimorchio/rimorchio bagagli, camper pieghevole, caravan, veicolo a motore o nave.

L'Assicurato non ha inoltre diritto al rimborso in caso di perdita causata da variazione dei tassi monetari o dei tassi di cambio e svalutazione di valute.

Art. 31) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più Polizze presso lo stesso Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Art. 32) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzato, le somme assicurate per le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

La presente disposizione non si applica alla "Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito e dal valore della richiesta di indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per un'unica domanda di risarcimento.

Art. 33) Esclusione di compensazioni alternative

Quando l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni o garanzie, la Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 32) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

Condizioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni.

1. In caso di Sinistro è necessario fornire all'Assicuratore i dati anagrafici dell'Assicurato e il numero di Certificato di Assicurazione.
2. In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve:
 - darne avviso all'Assicuratore secondo quanto previsto per le singole garanzie come successivamente specificato;
 - darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);
 - mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro 30 giorni dal rientro, fornendo all'Assicuratore l'insieme dei documenti utili alla gestione dell'Assicuratore, fatta salva la facoltà per l'Assicuratore di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se sia già iniziata la fase di liquidazione degli Indennizzi. La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro, deve pervenire all'Assicuratore utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.denunce@chubb.com;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE, - Via Fabio Filzi, n. 29 – 20124 Milano;
- fax: 02.27095.447.

In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro, è possibile inoltre contattare il numero telefonico +39.02.27095.478 durante i seguenti orari: Lunedì-Giovedì 9:00-17:00 – Venerdì 9:00-13:00.

La Centrale Operativa è attiva 24 h su 24 h contattando il numero +39 02.27095.478.

3. In caso di Sinistro relativo alla Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio, Garanzia mancata partenza, Garanzia ritardo del volo, Protezione del bagaglio, Ritardata consegna del bagaglio, Smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio copertura delle spese mediche in viaggio e Garanzia Infortuni in viaggio occorre fornire:
 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge vigente in materia).
4. In caso di Sinistro relativo alla Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio, Garanzia mancata partenza, Garanzia ritardo del volo, occorre fornire all'Assicuratore quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario e relativo contratto di viaggio.
5. In caso di Sinistro relativo alla garanzia "Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio" darne avviso al vettore prima di contattare l'Assicuratore.

Art. 33) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del SinistroDenuncia del Sinistro garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio

In caso di Sinistro relativo alla presente garanzia, l'Assicurato deve darne avviso al vettore, tour operator prima di contattare l'Assicuratore. L'Assicurato dovrà inoltre effettuare entro 72 ore dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso, una denuncia all'Assicuratore fornendo:

- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal vettore, tour operator;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale.
- se di ordine medico, il certificato deve riportare la patologia, la data d'insorgenza e la prognosi della stessa e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- in caso di ricovero, copia completa conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di fratture ossee, i referti radiografici e gli esami diagnostici effettuati;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia al viaggio;
- documenti di viaggio in originale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore per il rimborso del costo del viaggio non trattenuto a titolo di penale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, tour operator per il rimborso delle tasse di imbarco;
- copia della documentazione con provante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo del viaggio non trattenuto dal vettore, tour operator, a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria;
- copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo delle tasse di imbarco non trattenute dal vettore, tour operator a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria.

Denuncia del Sinistro - Garanzia mancata partenza

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alla documentazione oggettivamente provante la causa della mancata partenza.

Denuncia del Sinistro - Garanzia ritardo del volo

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alla documentazione oggettivamente provante il ritardo del volo, il reclamo inviato al vettore e/o tour operator ed il relativo esito.

Denuncia del Sinistro - Protezione del bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- denuncia, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco del tagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore, tour operator, struttura ricettiva con la richiesta di risarcimento ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi;
- documentazione ufficiale da parte del vettore attestante data e ora della riconsegna del bagaglio;
- copia della documentazione del vettore attestante la data e l'ora della manomissione/ danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- in caso di danneggiamento, l'assicuratore dovrà avere la possibilità di esaminare il o i bagagli prima che venga eseguita la riparazione;
- documentazione provante la riparazione.

Denuncia del Sinistro - Ritardata consegna del bagaglio

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione ufficiale da parte del vettore in copia attestante la data e l'ora della tardata riconsegna;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza (vestiti di ricambio e articoli da bagno essenziali), con lista dettagliata degli acquisti effettuati, in originale;

Denuncia del Sinistro - Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio

L'evento dovrà essere immediatamente denunciato al dipartimento di polizia locale. Laddove non sia possibile effettuare una denuncia sul luogo dell'evento, sarà necessario provvedere in tal senso il prima possibile.

In caso di perdita o furto durante il trasporto tramite terzi, sarà necessario denunciare l'accaduto al vettore responsabile (personale della compagnia aerea, controllore del treno o capitano della nave), alla direzione dell'hotel e al tour operator.

Inoltre, la denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

Dovranno inoltre essere presentate prove documentali tra cui:

- denuncia alla polizia (copia);
- prova originale dell'operazione effettuata al bancomat o del prelievo in banca.

Art. 34) Onere della prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 35) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio (o della Malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti del presente Contratto. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del medico che esso a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 36) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario - in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Informazioni Sul Trattamento dei Dati Personali

Per gli assicurati Chubb European Group

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. In oltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare e tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Contattaci

Chubb European Group SE
Via Fabio Filzi 29
20124 Milano
Italia
Tel. +39 02 27095.1
Fax +39 02 27095.333

www.chubb.com/it

Chubb. Insured.SM

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896,176,662 iv. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L.000156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it